

Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, nonché dell'art. 136, comma 2 ter, del D. Lgs. 104/2010, si dichiara che la seguente copia informatica, per la quale si procede a notifica a mezzo pubblicazione sul sito web MIUR, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale

**AVVOCATURA DELLO STATO**

Ufficio Distrettuale di Catania

C.F. 80014130878 - Fax 095/7221336

PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

CT 5992/17 SL

**CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

**Sezione lavoro**

Ricorso in Appello

**Per il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa (C.F. 80255230585)**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Via Vecchia Ognina n. 149 sono *ex lege* domiciliati;

**parte appellante**

**Contro Siena Adele**, nata a Lentini il 28.12.1968 (C.F. SNIDLA68T68E532I), rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Caudullo, presso il cui studio sito ha eletto domicilio;

**appellata**

**avverso la sentenza n. 542/2020, emessa dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, nella causa iscritta al Ruolo Generale n. 2516/2017, depositata in cancelleria il 21.7.20**, con la quale il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso spiegato da controparte, condannando l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

**PREMESSA**

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza impugnata (all.1), ha condannato l'Amministrazione odierna appellante al trasferimento della docente, così come segnatamente disposto:

*"accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplica il provvedimento di assegnazione definitiva di Carlentini Patrizia presso l'Istituto "Filottrambo Beltrami" di Ancona*

*Dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, dando*



*applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.*

*Ordina, per l'effetto, alle amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di preferenza, il trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012."*

La sentenza appare erronea ed ingiusta sotto diversi profili per i motivi, cui è necessario anteporre in

### **FATTO**

La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. **(All.2)**, iscritto al n. 2516/2017 R.G., ha chiesto all'intestato Tribunale, oltre al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie (rigettato sul punto dal Tribunale) anche la dichiarazione di illegittimità degli accontamenti nella mobilità straordinaria a.s. 2016/2027, nella Fase B3, a favore dei docenti assunti da Graduatorie di merito del concorso pubblico indetto con D.M. 2012, evidenziando, all'uopo, come taluni di questi docenti, avessero un punteggio inferiore al proprio, lamentando, anche, sotto diverso profilo, che per effetto della riserva di posti a favore di tali docenti vi sarebbe stata di conseguenza la violazione del criterio meritocratico.

L'Amministrazione Scolastica, con memoria difensiva **(All.3)**, che si produce con i relativi allegati depositati in Cancelleria **(All.4)**, si è costituita in giudizio contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e chiesto, giacché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto delle domande, ivi compresa quella relativa al risarcimento del danno.

Il giudice di prime cure, esaurita la discussione, pronunciava sentenza di accoglimento del ricorso.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione suintestata propone, con il presente ricorso, impugnazione avverso la predetta sentenza, che merita di essere riformata per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**



## **1. Difetto di integrazione del contraddittorio. Rimessione degli atti al primo Giudice.**

Si deduce la nullità della sentenza di primo grado, stante l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati inseriti nelle graduatorie per la mobilità in relazione alle quali controparte ha proposto ricorso.

Invero, il riconoscimento del punteggio richiesto nell'ambito della graduatoria per la mobilità di interesse per la ricorrente può pregiudicare gli iscritti nella graduatoria in posizione attualmente superiore a quella dell'odierna appellata.

Il che avrebbe imposto una integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, pur richiesta da controparte, ma mai effettuata.

Ciò premesso, il procedimento che ci occupa non può che andare incontro ad una pronuncia di dichiarazione di nullità della sentenza con rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

In tal senso, di recente, *ex plurimis*, **Corte di appello di Catania, sent. n. 401 del 1.07.2020**, ove è richiamata con precisione la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto imprescindibile l'integrazione del contraddittorio in fattispecie analoghe alla presente.

## **2. Erroneità della sentenza e legittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica**

In subordine, si deduce l'erroneità della sentenza emessa all'esito del giudizio di prime cure e si chiede la riforma della stessa, previo accertamento della legittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica.

In particolare, la sentenza appare erronea nella parte in cui viene affermato:

***- che ... "la preferenza accordata dalla legge n. 107/2015, in sede di assunzione dei docenti inseriti nelle GM, non può essere estesa alla fase successiva rispetto al momento dell'assunzione, non trovando alcun riferimento nell'ambito della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione di una sede definitiva, espressamente disciplinata dalla L. n. 107/2015. Difatti, dalla lettura del comma 108, art. 1, legge (Piano straordinario di mobilità del personale docente), che ha previsto una suddivisione in fasi delle operazioni di mobilità (cfr. comma 108, art. 1, L.107/2015 cit.), si evince che l'unica priorità accordata dal legislatore in sede di mobilità territoriale riguarda i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, in ragione dell'immissione ai ruoli dell'amministrazione***



**scolastica mediante il vecchio sistema di reclutamento e della maggiore anzianità di servizio maturata. In secondo luogo, la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità viene garantita anche ai docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. I soggetti di cui al citato comma 96, lett. b), non sono altro che i docenti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della L. 107/2015, nelle GAE del personale docente (lett. c, co. 605, art. 1, L. n. 296/2006). Da ultimo il comma 108, prevede esclusivamente per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 e, in ogni caso, limitatamente all'a.s. 2015/2016, la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale (nell'ambito territoriale della Regione di assunzione), nei limiti dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati....Non essendo previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio, le disposizioni contenute negli artt. 2, terzo comma, e 6 del CCNI 2016/2017, risultano in contrasto con le vigenti previsioni legislative nella parte in cui individuano una sostanziale riserva di posti in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012 e non espressamente inseriti nel piano straordinario di mobilità del personale docente ex L. n. 107/2015. L'art. 1, co. 108, L. n. 107/2015 prevede un piano di mobilità su base nazionale esclusivamente per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, nei limiti sopra richiamati, per i docenti immessi a ruolo nell'a.s. 2015/16 provenienti dalle GAE, senza alcun riferimento ai posti accantonati dalla contrattazione collettiva in favore della suddetta categoria di docenti reclutati per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito, con conseguente illegittimità del trasferimento disposto dalle amministrazioni convenute, in favore del personale appartenente alla c.d. fase B3 delle operazioni di mobilità”.**

Ciò detto, l'Amministrazione, già nella memoria di costituzione di prime cure, ha ampiamente controdedotto rispetto alla fondatezza delle censure avversarie.

Ebbene, come evidenziato già in seno alla predetta memoria difensiva, i docenti che vengono indicati nel corpo del ricorso appartengono ad una diversa fase rispetto a quella cui ha partecipato la ricorrente e rispetto alla quale non può vantare alcun diritto: la ricorrente ha partecipato alla Fase C della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, mentre i docenti indicati nel corpo del ricorso hanno partecipato alla Fase B3 della mobilità straordinaria.



Dal Bollettino Movimenti riguardante la FASE B, C, e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, scuola Primaria (*vedasi allegato All.4 del fascicolo di primo grado*), si evince, invero, quanto segue:

- da pag. 1 a pag. 14, sino al primo nominativo dell'Ins. Zito Paolo, sono indicati i docenti assunti entro l'a.s. scolastico 2014/2015 che hanno partecipato nella FASE B1 del piano di mobilità straordinaria 2016/2017 e che hanno ottenuto l'assegnazione richiesta sulla tipologia di posto comune, lingua inglese e sostegno;

- da pag. 14, dal secondo nominativo dell'Ins. Bologna Marianna, a pag. 21, fino agli ultimi due nominativi, sono indicati i docenti assunti dal piano assunzionale da graduatorie del concorso pubblico D.D.G. 2012, che hanno partecipato alla FASE B3 e che hanno ottenuto la sede definitiva in ambito provinciale.

Sicchè, ne discende,

**con riferimento alla fase C**, cui partecipava la ricorrente, è osservabile la circostanza che non vi sono stati movimenti in entrata da tale fase (su ambito nazionale) in nessuno dei due Ambiti Territoriali costituiti nella provincia di Siracusa (0025 e 0026).

In caso simile, relativo ad altra provincia, è stato affermato che *"Nel caso di specie è allora indubbio che la ricorrente sia stata assunta nell'anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, e. 98, lett. e), L. 107/2015, provenendo dalla cd. GAE e concorrendo nella fase C) della mobilità. Sulla base della richiamata normativa la docente non aveva titolo, pertanto, ad aspirare ai posti riservati ai docenti che hanno partecipato alle precedenti fasi della mobilità. La procedimentalizzazione per fasi di cui al richiamato CCNL non contrasta con l'art. 1, comma 108, l. 107/2015 e risulta inoltre coerente con la diversità delle fattispecie considerate, trattandosi di materia la cui regolamentazione, per quanto non direttamente previsto dalla fonte primaria, è rimessa alla contrattazione collettiva ed alla relativa concertazione in sede sindacale.*

*Ne segue che, nella fattispecie esaminata non viene in considerazione una pretermissione in ordine di punteggio, ma il rispetto di precise clausole contrattuali predisposte con riferimento a situazioni giuridiche diverse.*

*Va ulteriormente rimarcato il dato documentale e non contestato che in relazione alla FASE C della mobilità nessun docente sia stato trasferito per la scuola primaria nella provincia di Reggio Calabria: ragione per la quale la ricorrente non può vantare alcun diritto all'auspicato trasferimento nella provincia di Reggio Calabria (vedasi All. 5- Tribunale di Rimini, Ordinanza del 13.03.2017 - R.G. 986/2016).*

Pertanto, nulla può vantare la docente.

**Con riferimento alla fase B3**, cui fanno parte i docenti indicati nel corpo del ricorso dalla ricorrente, si osserva che trattasi di docenti immessi in ruolo da Graduatorie di concorso 2012 col piano straordinario assunzionale a.s. 2015/2016 e si osserva, anzitutto, in punto di diritto, che la L. 107/2015, all'art.1, comma 108, ha disposto che: *"per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo*



*indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".*

E' lo stesso comma 108 dell'art.1 L.107/2017 ad affermare con estrema chiarezza che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 potevano accedere alla mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale inclusi quelli assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da GAE (ai sensi del comma 96, lettera b), ma la medesima norma non indica che avrebbero partecipato anche per i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da graduatorie di concorso ai sensi dell'art.96, lettera a).

Peraltro, la locuzione "*posti vacanti e disponibili*", utilizzata in tutte le operazioni di mobilità annuale, si riferisce ai posti venutisi a creare a seguito dei pensionamenti, dimissioni o decessi di docenti e non certo ai posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti nel piano straordinario, **Tant'è che per includere i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da gae nel piano straordinario 15/16, il legislatore ne fa esplicita menzione:** "*...per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b, assunti ai sensi del comma 98, lettera b e c*".

Sicché la sentenza del Tribunale di Siracusa appare erranea laddove ravvisa una illegittimità nell'accantonamento dei posti a favore degli assunti da graduatorie di concorsi pubblici.

Numerose sentenze delle Corti d'Appello sono favorevoli All'amministrazione.

A) La Corte d'Appello di Brescia, nella sentenza n. 530/2017 **(All.5)** ha affermato che "*E infatti, quanto alla procedura di mobilità, il comma 108 prevede anzitutto chiara-mente in accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art.96, lettera a)), stabilendo che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, "per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettera b) e c)" escludendo quindi i posti assegnati in via provvisoria al personale proveniente dalle graduatorie di merito 2012", e che "peraltro, la procedimentalizzazione in fasi risulta espressamente contemplata nello stesso comma 108, laddove prevede che solo successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b)..."(non anche quelli di cui alla lettera a), vale a dire i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012), "...assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegna-ti su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolasti-co alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale", sicchè "diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAE nell'a.s. 2015/2016 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento".*

B) La Corte d'Appello di Milano, con le sentenze n. 526/2018 del 03.04.2018 **(All.6)** e n. 524/2018 del 03.04.2018, dopo aver dettagliatamente delineato le fasi nelle quali si è articolata la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, ritiene che non vi sia stato alcun illegittimo accantonamento di posto in ambito provinciale in favore dei soggetti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, stante che (come rilevato in altra sentenza n.526/2018), "*...da una oculata*



disamina dell'art.1, comma 108 della legge 107/2015...sia già la legge a fare riferimento, nell'articolata disciplina prevista per la mobilità, solo ai posti già assegnati in provvisoria ai docenti di cui all'art.1, comma 96, lettera b), cioè quelli provenienti da Gae; la disposizione non menziona invece i docenti di cui all'art.1, comma 96, lettera a).

Ne consegue che la disciplina prevista dal CCNI appare, nella diversa considerazione dei docenti provenienti dal concorso 2012 con l'accantonamento di posti negli ambiti provinciali, in piena sintonia con la legge.

La diversa considerazione di tali docenti, sul piano dapprima della legge e poi su quel-lo del CCNI, ha poi una giustificazione ragionevole.

Va infatti considerato che con il DDG N.82 del 24 settembre 2012 sono stati indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedre.....risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015"; la domanda di partecipazione a concorso, pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all'insegnamento.....Tenendo conto che il concorso 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso".

C) La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza 197/2018 del 12.6.2018, dopo aver disaminato l'art. 1, comma 96, della L. 107/2015, giunge ad affermare che "la legge ha dunque inteso tenere nettamente separati i due gruppi di docenti: quelli provenienti dal-le graduatorie di merito del concorso 2012 (art.1 co.96 lettera a) e quelli provenienti da GAE (art.1 co.96 lettera b), in quanto assoggettati ad una distinta disciplina di reclutamento" così come dopo aver disaminato il comma 98, afferma che "non è dunque vero quanto sostenuto dall'appellante (n.d.r. docente) secondo cui la legge avrebbe trattato le due categorie di docente in modo paritario ed equiordinato avendo - al contrario - espressamente privilegiato i docenti vincitori del concorso 2012 rispetto a quelli iscritti in GAE".

L'orientamento dei giudici del secondo grado del giudizio consolida quanto già stabilito da numerose sentenze di prime cure, ampiamente indicate in memoria ivi compresa da ultimo lo stesso Tribunale di Siracusa con la sentenza n.398/2020 (All.7)

**In conclusione, i docenti partecipanti alla FASE B3, cioè i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 in una determinata provincia da Graduatorie di merito, avevano la legittima possibilità di chiedere l'assegnazione sì di una nuova sede, ma solo all'interno della stessa Provincia di nomina, e su tali posti e tali cattedre, come si è visto, in ogni caso la ricorrente non poteva vantare alcun diritto e, pertanto, di conseguenza non è stato violato parimenti alcun principio meritocratico.** Per tutte le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata merita, dunque, di essere riformata.

Per l'effetto, tutto ciò premesso e ritenuto, le Amministrazioni suintestate, come sopra rappresentate e difese, rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia la Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*,

- dichiarare la nullità della sentenza di prime cure per omessa integrazione del contraddittorio e rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;

- accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, rigettando ogni domanda *ex adverso* avanzata e dichiarando la legittimità



dell'operato dell'Amministrazione Scolastica nella gestione delle graduatorie per la mobilità impugnate;

- condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Documenti come da separato indice.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e il contributo unificato va prenotato a debito ex artt. 11 e 158 dPR 115/2002

*Salvis iuribus*

*Catania, 4 settembre 2020*

L'Avvocato dello Stato

*Christian Giuseppe*

*Scalisi*

Indice allegati:

1. Sentenza del Tribunale di Siracusa appellata;
2. ricorso di prime cure;
3. memoria di primo grado;
4. allegati depositati in primo grado;
5. sent. Corte di Appello di Brescia;
6. sent. Corte di Appello di Milano;
7. Sentenza Tribunale di Siracusa.

